

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3460 del 22/09/2016
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Sasso Marconi in data 01/12/2015 (Prot n° 17011/15) ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°2797 del 09/11/2015 (PG n°129914/2015) relativa alla società RAVAGLIOLI Spa per lo stabilimento sito in comune di Sasso Marconi, loc. Pontecchio Marconi, via I° Maggio n° 3
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3563 del 22/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Sasso Marconi in data 01/12/2015 (Prot n° 17011/15) ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°2797 del 09/11/2015 (PG n°129914/2015) relativa alla società RAVAGLIOLI Spa per lo stabilimento sito in comune di Sasso Marconi, loc. Pontecchio Marconi, via I° Maggio n° 3

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società RAVAGLIOLI Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Sasso Marconi, loc. Pontecchio Marconi, via I° Maggio n° 3 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura ⁴
- Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società RAVAGLIOLI Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società RAVAGLIOLI Spa, c.f e p.iva. 01759471202, avente sede legale e stabilimento in comune di Sasso Marconi, loc. Pontecchio Marconi, via 1° Maggio n° 3 ha presentato in data 14/03/2016⁸ al Suap del Comune di Sasso Marconi una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente per il sito produttivo⁹.

Tale domanda di modifica sostanziale di AUA contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta di fabbricazione di attrezzature per officine, con l'introduzione dei nuovi punti di emissione E66 ed E67. Per tali emissioni è allegata la richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività di "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" così come regolamentata, per prescrizioni e limiti di emissione, dalla Delibera di Giunta Regionale n° 2236/2009 e smi e precisamente dall'allegato 4 punto 4.29. E' inoltre allegata la valutazione di impatto acustico del sito produttivo redatta da tecnico competente in acustica nel marzo 2016. E' dichiarato infine che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata per lo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura.

In data 21/07/2016 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del comune di Sasso Marconi¹⁰ relativo alla valutazione di impatto acustico ed all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura alle condizioni contenute nell'allegato parere di HERA Spa – Ente gestore del Servizio Idrico Integrato.

In data 19/07/2016 il Servizio Territoriale di ARPAE ha espresso il proprio parere favorevole¹¹ alla richiesta di modifica dell'autorizzazione unica ambientale per le matrici ivi comprese.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di modifica dell'AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/5046 del 21/03/2016, **pratica SINADOC n° 10645 del 2016**

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Sasso Marconi in data 01/12/2015 (Prot n° 17011/15) ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°2797 del 09/11/2015 (PG n°129914/2015)

¹⁰ Parere agli atti di ARPAE con PGBO /2016/13697 del 21/07/2016

¹¹ Agli atti di ARPAE con PGBO/2016/13466 del 19/07/2016

approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 156,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.02.04.01);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura secondo i pareri e le prescrizioni contenute in allegato B
- Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico senza fissare prescrizioni

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

RAVAGLIOLI Spa - comune di Sasso Marconi – loc. Pontecchio Marconi - via I° Maggio n° 3

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di attrezzature per officine svolta nello stabilimento in comune di Sasso Marconi, via I° maggio n° 3, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società RAVAGLIOLI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA AD ARCO

Portata massima	37000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a celle filtranti pieghettate

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SALDATURA AD ARCO

Portata massima	28000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a celle filtranti pieghettate

EMISSIONE E3**PROVENIENZA: SALDATURA**

Portata massima	19000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a celle filtranti pieghettate

EMISSIONE E27**PROVENIENZA: PALLINATRICE**

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Altezza minima	9,5 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONI E30A - E30B**PROVENIENZA: FORNO ASCIUGATURA PRIMER**

Portata massima	5300 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

EMISSIONI E32A - E32B**PROVENIENZA: FORNO DI POLIMERIZZAZIONE**

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particolare	3 mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

EMISSIONI E33A - E33B

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE E38

PROVENIENZA: LAVAGGIO CON ACQUA DEMINERALIZZATA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI E34A - E34B

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particolato	3 mg/Nm ³

EMISSIONE E36

PROVENIENZA: VASCA DI LAVAGGIO

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

EMISSIONE E39

PROVENIENZA: VERNICIATURA ALL'ACQUA AD IMMERSIONE

Portata massima	11200 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particolato	3 mg/Nm ³

EMISSIONE E40

PROVENIENZA: CABINA RITOCCHI A POLVERE

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 3 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: cartucce atex

EMISSIONE E41

PROVENIENZA: ESTRAZIONE SGRASSAGGIO PRETRATTAMENTI

Portata massima 4000 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na₂O) 5 mg/Nm³

EMISSIONI E42 - E44

PROVENIENZA: ESTRAZIONE LAVAGGIO PRETRATTAMENTI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E43

PROVENIENZA: ESTRAZIONE FOSFATAZIONE PRETRATTAMENTI

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO₄) 5 mg/Nm³

EMISSIONE E47

PROVENIENZA: ESPULSIONE VAPORI ASCIUGATURA

EMISSIONE E48

PROVENIENZA: ESPULSIONE SOFFIANTE DEL TRATTAMENTO

EMISSIONE E49 - E55 - E56

PROVENIENZA: SOFFIANTE RAFFREDDAMENTO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E50

PROVENIENZA: ESPULSIONE CABINA POLVERI

Portata massima 21000 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: cartucce atex

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: ESPULSIONE FORNO ESSICCAZIONE

Portata massima 6200 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

EMISSIONI E59 - E60

PROVENIENZA: APPASSIMENTO VERNICIATURA

Portata massima 7500 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONI E61 - E62

PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima 2000 Nm³/h

Altezza minima 11 m

Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a celle filtranti pieghettate

EMISSIONE E63

PROVENIENZA: SISTEMA DI DEPOLVERAZIONE CABINA POLVERI

Portata massima 18000 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce atex

EMISSIONE E64

PROVENIENZA: SISTEMA DI DEPOLVERAZIONE CABINA POLVERI

Portata massima 15000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce atex

EMISSIONE E65

PROVENIENZA: LAVATRICE

- La pulizia di superfici con sgrassanti *non contenenti solventi* può essere effettuata utilizzando esclusivamente detersivi in soluzione acquosa;
- Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

- I consumi di detersivi, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detersivi	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per il presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di sgrassaggio mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONE E66

PROVENIENZA: SALDATURA 1

EMISSIONE E67

PROVENIENZA: SALDATURA 2

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per i presenti punti di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONI E35 – E37

PROVENIENZA: PRODUZIONE ACQUA CALDA

EMISSIONI E45 – E46 - E57

PROVENIENZA: FUMI BRUCIATORE

EMISSIONI E53 - E54

PROVENIENZA: ESPULSIONE FUMI BRUCIATORE FORNO

ALTRI GENERATORI DI CALORE E IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione provenienti da impianti termici per i quali non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazioni delle loro basse potenzialità termiche nominali.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2

diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale

dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La società RAVAGLIOLI Spa dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E66 ed E67 effettuando un solo campionamento per la verifica del limite massimo di concentrazione prescritto e successivamente dovrà inviare copia del risultato di analisi ad ARPAE Sezione Provinciale di Bologna, nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa. Entro la stessa data di messa a regime le prese di campionamento dei punti di emissione dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società RAVAGLIOLI Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione. .
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RAVAGLIOLI Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

RAVAGLIOLI Spa - comune di Sasso Marconi – loc. Pontecchio Marconi - via I° Maggio n° 3

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarico di acque reflue industriali ed acque domestiche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Sasso Marconi, loc. Pontecchio Marconi, via I Maggio n° 3 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi con il parere favorevole Prot n° 10304/UT/Rel/cb del 21/07/2016 e da Hera Spa – Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato – con proprio parere prot n° 45755 del 11/04/2016 riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 10304/UT/Rel/cb
Classificazione 08/03
Fascicolo 2016/15
2016/AUA07

Sasso Marconi, 21/07/2016

A.R.P.A.E.
SAC Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 – domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale – per le seguenti matrici: autorizzazione emissione in atmosfera, valutazione impatto acustico, scarico acque reflue in pubblica fognatura provenienti dall'impianto della ditta **RAVAGLIOLI S.P.A.** in VIA I MAGGIO, 3 Prot. n. 3857 del 14/03/2016 pos. n. **2016/AUA07** - Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da RAVAGLIOLI S.P.A. per modifica aua per matrici scarico acque reflue in fognatura, emissione in atmosfera e valutazione impatto acustico, presentata in data 14/03/2016 prot. 3857 e visti gli atti ed elaborati presentati;

Vista la precedente autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con determinazione n. 2797/2015 prot. 129914 del 09/11/2015 – ip 5159/2015)

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Hera Spa in data 11/04/2016 prot. 45755 per la matrice relativa agli scarichi;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpae prot. 10645/16 ricevuto con pec in data 20/07/2016 prot. 10167 per quanto riguarda le matrici emissione in atmosfera e acustica;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 14/03/2016 prot. 3857 da **RAVAGLIOLI S.P.A.** con sede dello stabilimento a SASSO MARCONI in via I Maggio, 3 per modifica AUA per le seguenti matrici:

- scarico acque reflue industriali e domestiche in fognatura
- Valutazione impatto acustico

Con le prescrizioni espresse da HERA e ARPAE nei pareri sopraccitati.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lg.vo n. 82 del 7/3/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs 39/93 e l'art. 3bis c. 4bis del D.Lgs. 82/2005

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del Codice dell'Amministrazione digitale



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI SASSO MARCONI

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive

Unità Operativa Ambiente

Piazza dei Martiri, 6

40037 SASSO MARCONI BO

Originale PEC

comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 11 aprile 2016

Prot. gen. 45755

ns. rif. Hera spa Data prot.: 22-03-2016 Prot. N. 0037939

PA&S numero 61/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Ravaglioli SpA"- Fabbricazione di attrezzature per officine nell'insediamento sito in Via I Maggio n.3, Località Pontecchio M. - Comune di Sasso Marconi (BO).

Comune di Sasso Marconi Prot. n°4272 del 21/03/2016 – POS. 2016 I AUA07

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque reflue domestiche.

In merito alla domanda di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue - presentata dal Signor Govoni Franco in qualità di legale rappresentante della Ditta "**RAVAGLIOLI SPA**" con sede legale e stabilimento industriale esercente l'attività di fabbricazione di attrezzature per officine (attraverso lavorazioni meccaniche quali saldatura, granigliatura, verniciatura, di lamiera metalliche) con impiego di n°220 addetti, in VIA I° MAGGIO n°3, Località Pontecchio M. - Comune di Sasso Marconi (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto che trattasi di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale PG n. 129914/2015 del 09/11/2015 (Città Metropolitana di Bologna Determinazione dirigenziale n.2797/2015 – IP 5159/2015);

preso atto dalla documentazione presentata della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente agli scarichi di acque reflue;

preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

richiamata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Sasso Marconi in data 12/04/2010 N. 2010/AS004 previo Parere del gestore Hera SpA, prot. gen. 63886 del 23/03/2010;
preso atto dalla documentazione agli atti che lo scarico terminale della Ditta Ravaglioli SpA, formato dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dai processi produttivi (acque di lavaggio pezzi, ecc.) con le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari), è immesso nella pubblica fognatura di Via I° Maggio afferente al depuratore di Borgonuovo;
preso atto dalla documentazione agli atti che le acque reflue industriali sono raccolte e sottoposte a trattamento depurativo in impianto chimico fisico;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dal processo produttivo;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;**
- **relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione dei manufatti di cui sopra (dispositivo di intercettazione e strumento di misurazione delle acque reflue**

scaricate) dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi Area Emilia Est, Via Cristina Campo n.15 - 40127 Bologna;

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi, i carboni esausti e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- le acque meteoriche ricadenti sull'insediamento dovranno essere raccolte in maniera separata e convogliate nel vicinale corpo idrico di superficie (Fosso di Pontecchio Marconi);
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con
firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.